

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-192 del 17/01/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTASOCIETA' AGRICOLA SARAVAZZINA S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DI SUINI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO NEI COMUNI DI RIVERGARO (PC), LOC. TORCELLO E VIGOLZONE, LOC. SARAVAZZINA DI VEANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-172 del 16/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette GENNAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA SOCIETA' AGRICOLA SARAVAZZINA S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DI SUINI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO NEI COMUNI DI RIVERGARO (PC), LOC. TORCELLO E VIGOLZONE, LOC. SARAVAZZINA DI VEANO.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta SOCIETA' AGRICOLA SARAVAZZINA S.S., avente sede legale in Comune di Vigolzone, località Saravazzina, trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro con nota 8/11/2016 prot. n. 8745 (prot. Arpae n. 12301 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"allevamento di suini"* svolta negli stabilimenti ubicati in Comune di Rivergaro loc. Torcello e Vigolzone loc. Saravazzina di Veano. Detta istanza è stata avanzata:
  - per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n° 2 scarichi (S1 ed S2) di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "Rio Trebbiola";
  - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa di completamento dell'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Rivergaro con nota 16/12/2016 prot. n. 9931 (prot. Arpae n° 14147 del 20/12/2016);
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP in data 23/12/2016 (prot. Arpae n. 14439 del 28/12/2016), dalla quale emerge che l'istanza di AUA deve ritenersi comprensiva anche della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento;

**RILEVATO** conclusivamente che l'istanza deve ritenersi avanzata:

- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n° 2 scarichi (S1 ed S2) di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "Rio Trebbiola";
- per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;
- per aderire all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento;

**ATTESO** che:

- l'azienda in parola aderisce al disciplinare di produzione "biologica" ex Reg CE 834/2007 e pertanto la valutazione della capacità produttiva dell'insediamento è stata elaborata utilizzando i parametri di Superficie Utile di Stabulazione previsti per tale metodo di allevamento,

- il centro produttivo per il quale è stata richiesta l'AUA è composto da due poli distinti, posti a distanza circa 200 mt tra loro ma collocati in due comuni differenti: l'allevamento delle scrofe è sito in comune di Vigolzone loc. Saravazzina di Veano e le strutture per lo svezzamento sono siti in comune di Rivergaro in loc. Torcello;

**PRESO ATTO che:**

- a) la composizione dell'allevamento riportata nell'istanza di AUA, definita sulla base dei parametri di SUS previsti per il metodo di produzione "biologico", è così definita:

TIPOLOGIA	N. CAPI
Scrofe	350
Scrofette	60
Suinetti < 30 kg	2000

- b) i parametri utilizzati per la stima dei quantitativi di effluenti prodotti (liquame e letame) sono differenti da quanto dichiarato in precedenza e quindi, non essendo disponibile alcun riferimento normativo univoco per la modalità produttiva di tipo "biologico", la Conferenza ritiene utile che l'azienda effettui un monitoraggio delle effettive condizioni gestionali adottate;
- c) la concimaia atta a stoccare il letame prodotto nell'allevamento delle scrofe avente superficie di 150 mq, precedentemente affittata, non è più nella disponibilità dell'azienda proponente;
- d) presso lo stabilimento sono presenti n° 2 scarichi **S1** ed **S2** di acque reflue domestiche così caratterizzati:
- scarico S1 (ubicato in Comune di Rivergaro, località Torcello) di acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici e trattate mediante fossa Imhoff, pozzetto degrassatore e impianto di fitodepurazione con vassoio assorbente dimensionato per 1 A.E.;
  - scarico S2 (ubicato in Comune di Vigolzone, località Saravazzina) di acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici e trattate mediante fossa Imhoff, pozzetto degrassatore e impianto di fitodepurazione con vassoio assorbente dimensionato per 1 A.E.;
- e) gli scarichi S1 ed S2 di acque reflue domestiche in uscita dal "troppo pieno" dei vassoi assorbenti recapitano nel corpo idrico superficiale "Rio Trebbiola";

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 29/12/2016 – acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni del rappresentante dell'Azienda in merito alla vasca di stoccaggio dei liquami - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA SARAVAZZINA S.S. - per l'attività di "allevamento di suini" svolta negli impianti in oggetto - dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la

Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SOCIETA' AGRICOLA SARAVAZZINA S.S.** (C. FISC. 00380060335) - avente sede legale in Comune di Vigolzone, località Saravazzina di Veano- per l'attività di "allevamento di suini" svolta nello stabilimento sito nei Comuni di Rivergaro, Loc. Torcello e di Vigolzone, loc. Saravazzina di Veano. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (S1 ed S2) di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "Rio Trebbiola";
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
  - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  - adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera
2. **di impartire**, per i n° 2 scarichi di acque reflue domestiche aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Trebbiola", le seguenti prescrizioni:
  - a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti di fitodepurazione sono stati dimensionati;
  - b) a valle di ciascun vassoio assorbente dovrà essere realizzato un pozzetto di ispezione che risulti in ogni momento accessibile per i controlli da parte dell'autorità competente;
  - c) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali delle fosse Imhoff e dei pozzetti degrassatori dovranno essere conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
  - d) gli impianti di fitodepurazione deve essere realizzato in modo tale da limitare l'ingresso delle acque meteoriche, conferendo, pertanto, le giuste pendenze al terreno circostante e facendo confluire, ove possibile, le stesse acque meteoriche in corpo idrico superficiale;
  - e) la scelta delle essenze da piantare deve essere fatta tenendo conto delle condizioni climatiche, in modo da favorire un buon sviluppo nel tempo ed una maggiore resistenza alle avversità. Dovranno essere impiegate essenze già ben sviluppate in modo che l'impianto entri più rapidamente a regime. Per il mantenimento delle funzioni evaporative è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
  - f) dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi in esubero dalle fosse Imhoff e dei grassi dai pozzetti degrassatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
3. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
  - a) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
  - b) contestualmente alla dichiarazione della fine dei lavori, dovrà presentare ad Arpae un Piano di Monitoraggio delle condizioni gestionali adottate, atto a verificare la correttezza dei parametri di produzione di liquame e letame stimati in fase progettuale e il numero di animali effettivamente allevati, da tenere a disposizione per eventuali controlli. Tale monitoraggio dovrà essere di durata biennale, con cadenza trimestrale, e le modalità dovranno essere preventivamente concordate con la Sezione Territoriale dell'Arpae;

- c) dovrà preventivamente e tempestivamente rendere nota alle autorità l'eventuale sospensione del sistema di produzione di tipo "biologico" ed, in tale caso, attivare le procedure valutative ex L.R. 9/99 e smi (screening o VIA) e autorizzative ex D.Lgs 152/06 e IPPC (AIA);
- d) la copertura della vasca di stoccaggio dei liquami posta a servizio dell'allevamento di Rivergaro dovrà essere mantenuta nel tempo e, in caso di manutenzione o sostituzione, dovrà esserne data notizia all'Arpa per le valutazioni della conformità alla normativa;

4. **di fare salvo che:**

- per quanto attiene le **emissioni in atmosfera**, il gestore, avendo aderito all'autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06, è tenuto a rispettare quanto disposto dalla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. tra cui le specifiche prescrizioni di cui al punto 4.37 dell'allegato 4 alla delibera stessa;
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

5. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Rivergaro sulla base del presente atto - sostituisce la Comunicazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti numero 16737;
- l'aggiornamento dell'elenco dei terreni su cui la ditta effettua lo spandimento dei reflui zootecnici, da elaborare utilizzando il sistema informatico denominato "Gestione Effluenti", non comporterà necessariamente l'aggiornamento dell'atto, ma dette modifiche potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione, come previsto dal Reg.to reg.le n. 1/2016;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**